

RAVENNA FARMACIE S.R.L.

.....

Vers. 02

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E CONTRATTI.

(approvato nella seduta del C.d.A. del 26.10.2015, modificato nella successiva seduta del 29.06.2016).

1. Premessa.

1.1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il:

- a. conferimento incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;
- b. acquisto di beni, servizi e forniture di materiali da soggetti terzi;
- c. sottoscrizione finanziamenti;

1.2. Ravenna Farmacie S.r.l. è società a totale partecipazione pubblica, in c.d. "house providing", sottoposta per l'aggiudicazione degli appalti e forniture strumentali all'attività di gestione delle farmacie comunali (e quindi per l'attività di servizio pubblico svolta) alla normativa in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) nonché relative disposizioni di attuazione. In forza dell'art. 3-bis comma 6° del D.L. 13 agosto, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

1.3 La società opera altresì in regime di concorrenza sul libero mercato relativamente alla propria attività contrattuale non inerente all'attività di servizio pubblico: gli appalti finalizzati alla distribuzione all'ingrosso di medicinali e attività sono svolti in regime di libera iniziativa economica, in concorrenza con gli altri operatori privati. La Società come operatore economico privato, potrà quindi liberamente contrarre con soggetti privati o pubblici. In particolare, potrà a tal fine partecipare a procedure di gara su un piano di parità e non discriminazione con qualsiasi operatore privato.

1.4 La società è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Ravenna Holding, intende garantire, nello svolgimento dell'attività e nel perseguimento delle finalità sociali, trasparenza delle decisioni e delle scelte nel rispetto dei principi di concorrenza, selezione comparativa ed economicità.

1.5 Il rispetto dei principi del buon andamento e di economicità è da considerarsi presupposto essenziale per una corretta gestione della Società.

1.6. Gli amministratori e i collaboratori di Ravenna Farmacie S.r.l. hanno l'obbligo di rispettare e applicare quanto previsto dal presente Regolamento.

1.7. Ravenna Farmacie S.r.l. si avvarrà per la gestione delle procedure e per ogni aspetto attinente la propria attività contrattuale del supporto dello specifico "service" prestato da Ravenna Holding S.p.a..

2. Conferimento incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza.

2.1. Oggetto e ambito di applicazione.

2.1.1. Ravenna Farmacie S.r.l. di norma, per il perseguimento delle finalità sociali si avvale, nell'ambito delle deleghe conferite, delle competenze dei propri amministratori e del proprio personale dipendente. In una logica generale di contenimento dell'incremento della spesa pubblica globale ed in specifico di limitazione dell'utilizzo degli incarichi esterni di consulenza nonché delle forme di lavoro flessibile (contratti a tempo

determinato; contratto di collaborazione a progetto, somministrazioni di personale mediante impiego di personale interinale), nell'ambito di un processo di crescita qualitativa complessiva del rapporto infra-gruppo, Ravenna Farmacie S.r.l. utilizza prioritariamente il know how assicurato dal "service" prestato da Ravenna Holding alle società del gruppo.

2.1.2. Fatto salvo il principio sopra richiamato, le disposizioni del presente ambito vengono adottate ai sensi dell'art. 18 1° comma della L. 6 agosto 2012, n. 133 e dell'art. 3 bis 6° comma della L. 14 settembre 2011, n. 148 e disciplinano il conferimento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale da soggetti prestatori in forma di contratti di lavoro autonomo di tipo occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione contributiva per programma, in forma di attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente dai soggetti stessi.

Le norme di riferimento cui ci si richiama per il presente titolo sono:

- l'art. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs.165/2001, per analogia e comunque in via di autovincolo;
- l'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

2.1.3. Dalle disposizioni presenti restano esclusi:

- a. gli incarichi professionali che, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, riguardino il patrocinio e la difesa in giudizio della Società', le relative domiciliazioni, pareri legali e tributari e le attività notarili. I principi di buon andamento e di economicità vanno comunque salvaguardati;
- b. gli incarichi professionali attinenti ai servizi di ingegneria e di architettura disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla regolamentazione di attuazione;
- c. gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- d. gli incarichi ai componenti esterni delle commissioni di concorso e agli eventuali consulenti delle stesse;
- e. gli incarichi di revisione contabile disciplinati dal paragrafo C 4) 2 del "*Codice di Comportamento e di Corporate Governance*" di Ravenna Holding S.p.a.;
- f) gli affidamenti di attività nelle quali i rapporti risultino disciplinati da contratti di appalto o di cottimo fiduciario, ricadenti nell'ambito del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, assumono le caratteristiche di appalto di servizi quelle attività che abbinano all'elaborazione di valutazioni e soluzioni a specifiche esigenze (tipiche della consulenza c.d. pura) anche l'apporto materiale delle azioni necessarie a soddisfare le esigenze medesime, in base alla decisione assunta, prendendo come base l'apporto consulenziale fornito. In tale ambito potranno considerarsi rapporti di collaborazione resi anche in modo informale con ripetitività, con ampia varietà prestazionale, senza coordinamento da parte della Società e senza vincolo di subordinazione, tese a supportare materialmente l'attività della società.
- f. gli incarichi di particolare e comprovata esperienza universitaria.

2.2. Definizioni.

2.2.1. Per una corretta applicazione del Regolamento si forniscono le seguenti definizioni:

- a. "incarichi" o "incarichi professionali" o "incarichi di collaborazione", ovvero rapporti intercorrenti tra Società e un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale;
- b. "contratti di collaborazione coordinata e continuativa", ovvero rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento della Società, comunque senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice di Procedura civile;

- c "contratti di prestazione occasionale". ovvero rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo;
- d "incarichi di studio", ovvero attività di studio svolte nell'interesse della Società, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- e "incarichi di ricerca", ovvero attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte della Società;
- f "consulenze", ovvero attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo:
 1. le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
 2. le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
- i "particolare e comprovata esperienza universitaria", competenza comprovata da docenza o incarichi presso università, coerente con il settore oggetto dell'incarico in affidamento.

2.3. Presupposti generali per l'affidamento degli incarichi.

2.3.1. Fatto salvo quanto indicato nel comma 2.1.1. la Società può conferire incarichi individuali per esigenze cui non può far fronte con i propri amministratori e/o proprio personale dipendente e/o personale distaccato e/o del service della società capogruppo. Detta circostanza deve essere esplicitamente motivata nel provvedimento che adotta la decisione e/o dichiarata nel contratto di assegnazione a terzi.

2.3.2. I rapporti relativi agli incarichi di collaborazione esterna conferiti dalla Società, siano essi incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza, sono regolati da contratti di lavoro autonomo, secondo le tipologie richiamate nel precedente comma 2.1.1..

Il rapporto che si instaura con il soggetto incaricato si qualifica come prestazione d'opera intellettuale e, pertanto, è disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Ravenna Farmacie S.r.l. affida incarichi, previa verifica dei seguenti presupposti:

- a. gli incaricati devono avere competenze adeguate e corrispondenti alla prestazione richiesta;
- b. l'incarico deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- c. durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione devono essere preventivamente determinati;
- d. svolgimento della procedura comparativa, ai sensi di legge e del presente Regolamento.

2.3.3. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento devono essere affidati in coerenza con le finalità sociali, con i programmi previsti nei budget societari e in ottemperanza alle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

2.4. Presupposti particolari per l'affidamento degli incarichi.

2.4.1. Per il conferimento degli incarichi oggetto del presente Regolamento, si dovrà tenere conto delle limitazioni connesse alle particolari condizioni dell'incaricato, così come delineate dalla normativa vigente.

In particolare sono da ritenersi cause ostative:

- a) le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate dall'art. 51 del Codice di Procedura civile, riferibili all'oggetto ed all'esecuzione dell'incarico;

- b) le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali in base alle disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel D.Lgs. n. 267/2000;
- c) le fattispecie di cui all'art. 3 (inconferibilità in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione), nonché 4 e 9 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- d) quanto previsto all' art. 25 della legge n. 724/1994;
- e) quanto disposto all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, con riguardo ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell'orario di lavoro;
- f) quanto previsto all'art. 92, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, con riguardo ai dipendenti di enti locali con rapporto di lavoro a tempo parziale, con qualunque commisurazione rispetto all'orario di lavoro;
- g) le fattispecie in contrasto con le prescrizioni del Codice di Comportamento e di Corporate Governance di Ravenna Holding S.p.a., società che ha la direzione, controllo e coordinamento di Azimut S.p.a.;
- h) in via di autolimitazione, in coerenza con il disposto dell'art. 5 comma 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con L. 7 agosto 2012 n. 135, essere stati dipendenti di Ravenna Farmacie S.r.l., collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni ed attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio o consulenza;
- i) le circostanze di cui all'art. 2382 e 2399 del Codice Civile;
- j) le situazioni di conflitto di interessi per la cui disciplina deve tenersi conto dell'art. 2391 del Codice Civile;
- k) sapere di essere indagato per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- l) la condanna, anche non definitiva, o applicazione della pena pronunciata ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- m) la condanna (o sentenza di patteggiamento) anche non definitiva a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

2.4.2. L'Amministratore della Società che per delega e competenza affida gli incarichi dovrà accertare le eventuali condizioni di incompatibilità soggettive ed oggettive.

2.5. Limite di spesa annua per incarichi.

2.5.1. Il limite di spesa annua per incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca e di consulenza è determinato nel 4% del valore della produzione, dei proventi e degli oneri finanziari della Società, così come indicato dal budget previsionale della stessa.

2.5.2. Il superamento di tale limite di spesa dovrà essere approvato, a seguito di motivata relazione dell'Amministratore Delegato, dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea dei Soci.

2.6. Criteri e modalità di affidamento.

2.6.1. Salvo quanto previsto per il conferimento di incarichi in via diretta, di cui al successivo comma 2.8., gli incarichi devono essere affidati con il criterio delle procedure comparative, come indicato al successivo comma 2.7..

2.6.2. Dovrà essere predisposto un avviso di selezione indicante:

- oggetto e la durata della prestazione richiesta;

- tipo di rapporto e il corrispettivo proposto;
- titoli, requisiti professionali ed esperienze richiesti;
- termini e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse corredate da curriculum.

2.6.3. L'avviso di selezione dovrà indicare criteri di valutazione e relativi punteggi di riferimento.

2.6.4. L'avviso di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Società e di quello di Ravenna Holding S.p.A. per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 solari continui ed ininterrotti.

2.6.5. Per importi non superiori a 10.000 euro netti, ferma restando la richiesta dei requisiti soggettivi, l'incarico professionale può essere conferito direttamente all'esito di un'informale indagine di mercato, con facoltà di interpellare (laddove sia ritenuto compatibile con le esigenze di funzionalità ed economicità aziendale), in forma semplificata, più soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. In caso di importi superiori ad €. 5.000,00 dovranno essere interpellati almeno tre soggetti, salvo qualora per la specificità dell'incarico si potesse rinvenirne un numero inferiore.

La richiesta dovrà contenere gli elementi di cui al comma 2.6.2. e specificare se la Società intende ricorrere a procedura negoziata.

2.6.6. Previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale e quello di Ravenna Holding S.p.A. oltrechè secondo altre eventuali modalità scelte dal Consiglio di Amministrazione, la Società potrà istituire liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti professionali e di esperienza prestabiliti, eventualmente suddivise per settori di attività, alle quali attingere per incarichi di valore non superiore a € 40.000 netti. La graduatoria di merito (sulla base dei curricula presentati e dei criteri di valutazione eventualmente prestabiliti), aggiornabile periodicamente annualmente, potrà essere utilizzata per l'affidamento di incarichi, secondo quanto verrà stabilito nel bando approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tenendo conto in via estensiva di quanto previsto all'art. 95 comma 7° del D. Lgs. n. 50/2016, in sede di bando istitutivo dell' Albo, potrà essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione una fascia massima di importo, entro cui la graduatoria di inserimento nell'Albo verrà effettuata unicamente per curricula e sulla base dei criteri qualitativi prestabiliti nel bando, determinando Ravenna Farmacie S.r.l. il corrispettivo fisso per ogni affidamento applicativo. Ravenna Farmacie S.r.l. potrà eventualmente utilizzare liste di accreditamento istituite da Ravenna Holding S.p.a. o da società del gruppo.

2.7. Conferimento di incarichi mediante procedure comparative.

2.7.1. La valutazione delle offerte pervenute è effettuata da apposita Commissione per analogia a quanto previsto dal successivo art. 3.3.10.

2.7.2. Dovrà predisporre un apposito verbale, contenente gli esiti della selezione, che, comunque, vanno comunicati a tutti i candidati, nonché la graduatoria di merito degli stessi candidati.

2.7.3. La graduatoria di merito, una volta approvata, dovrà essere pubblicata sul sito web della Società.

2.8. Conferimento di incarichi in via diretta.

2.8.1. La Società potrà conferire ad esperti esterni incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, quando, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
- per prestazioni specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni o a specifiche esperienze acquisite;
- quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso;

- per incarichi relativi ad attività di consulenza inerenti innovazioni normative o iniziative organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, comunque da motivare in forma scritta e con l'assenso del Consiglio di Amministrazione, tali da non consentire utilmente l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate e/o di comprovata specializzazione universitaria per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati dall'Unione Europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l'individuazione degli incaricati.
- urgenza improcrastinabile, dovuta a cause indipendenti da Ravenna Farmacie S.r.l. tale da compromettere o comunque limitare significativamente l'attività aziendale, in modo da non consentire utilmente l'esperimento di procedure comparative di selezione. L'affidamento deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, con adeguata motivazione scritta.

2.8.2. Il soggetto incaricato in via diretta, fermi restando i requisiti previsti dal presente regolamento, deve comunque possedere un'esperienza e professionalità attinente e adeguata rispetto allo specifico incarico desumibile dal curriculum. I principi di congruità ed economicità dovranno essere comunque garantiti e verificati dall'Amministratore della Società.

2.9. Formalizzazione degli incarichi.

2.9.1. Gli affidamenti di importo superiore ad €. 10.000,00 netti dovranno essere assegnati a seguito di approvazione del Consiglio di Amministrazione. Per gli affidamenti di importo fino ad €. 10.000,00 l'assegnazione viene effettuata dal Direttore Generale, informando il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva.

2.9.2. Il Direttore Generale formalizza, con apposito contratto, il rapporto con l'esperto affidatario dell'incarico professionale di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza.

2.9.3. Il contratto dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) durata del rapporto (termine di inizio e conclusione), con divieto espresso di rinnovo tacito;
- b) luogo di svolgimento dell'attività;
- c) oggetto dell'attività prestata e le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
- d) compenso e modalità di pagamento;
- e) penali per la ritardata esecuzione della prestazione;
- f) elezione del domicilio legale e foro esclusivo presso la sede dell'Ente;
- g) obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.

2.9.3. Il Direttore Generale predisporrà, a chiusura di ogni esercizio, relazione dettagliata al Consiglio di Amministrazione, sugli incarichi e consulenze affidati sulla base del presente Regolamento.

2.9.4. Sarà cura del Direttore Generale e/o del dipendente della Società cui sarà conferita specifica delega provvedere alla pubblicazione sul sito web della Società e di Ravenna Holding S.p.a.. (sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata a Ravenna Farmacie S.r.l.) dei provvedimenti di affidamento di incarico, specificando soggetti percettori, oggetto dell'incarico e ammontare del compenso nonché ogni altro elemento richiesto in applicazione dell'art. 1 della L. 06.11.2012, n. 190 e s.m.i. e della normativa comunque vigente (in particolare, art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 1 comma 675-676 della L. n.28/2015).

2.9.5 Per gli incarichi affidati nell'ambito di attività contrattuale non finalizzata al pubblico servizio, Ravenna Farmacie S.r.l. applicherà le medesime procedure previste al precedente art. 2 del Regolamento, osservando i medesimi principi di concorrenzialità, di trasparenza, di rotazione, di parità di trattamento, di economicità e di convenienza, per quanto compatibile rispetto alle esigenze di operare sul mercato su un piano di effettiva parità con gli altri competitori. Dovranno essere ricercate in ogni caso le migliori condizioni di mercato compatibili con le specifiche fattispecie. Come stabilito dalla determina ANAC 17 giugno 2015, n. 8, i dati richiesti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 relativi agli incarichi affidati al di fuori dell'attività di servizio pubblico, devono essere comunque pubblicati sul sito aziendale e su quello di

Ravenna Holding S.p.a. (sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata ad Ravenna Farmacie S.r.l.) in forma aggregata.

3. Affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture.

3.1. Criteri e ambiti di applicazione.

3.1.1. La scelta dei contraenti per forniture, servizi, lavori a soggetti terzi - oltre al rispetto della vigente normativa (legislativa e regolamentare) comunitaria, nazionale, regionale - dovrà tenere conto di quanto previsto dal presente Regolamento.

3.1.2. La Società nella scelta dei contraenti dovrà osservare i principi di concorrenzialità, di trasparenza, di rotazione, di parità di trattamento, di economicità e di convenienza.

3.1.3. Le azioni e le procedure che verranno adottate devono rispondere a criteri di salvaguardia degli interessi societari e della sua integrità patrimoniale e, di conseguenza, del perseguimento di fini di interesse pubblico.

3.2. Definizioni procedure.

3.2.1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 1 3° comma del D.Lgs. 19.04.2016, n. 50, per le varie tipologie di procedure di affidamento si fa riferimento a quanto disposto dal medesimo Decreto legislativo e dalla normativa integrativa e/o modificativa, da ogni disposizione legislativa e regolamentare in materia (nazionale, comunitaria, regionale) ed in particolare da quella relativa a società a controllo pubblico che gestiscono servizi pubblici locali, oltre alle specifiche Linee Guida disposte da ANAC.

3.2.2 Salvo quanto specificatamente previsto per legge, i bandi integrali e gli estratti relativi alle procedure concorsuali, devono essere in ogni caso inseriti nel sito internet della Società, in quello di Ravenna Holding S.p.A. (nella Sezione "Amministrazione trasparente" dedicata a Ravenna Farmacie S.r.l.) e, quando è prevista una procedura con preventiva pubblicità, nelle altre forme previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente. In ogni caso, laddove è prevista una preventiva forma di pubblicità (per legge o per il presente Regolamento), andrà pubblicato sul sito internet della società ed in quello di Ravenna Holding S.p.a. anche un avviso in sunto relativo all'aggiudicazione, oltre che nelle altre forme previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

3.2.3. Nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia, compatibilmente con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, Ravenna Farmacie S.r.l. si impegna a ricercare le possibili azioni atte a favorire l'accesso alle procedure delle micro e piccole imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione.

3.2. 4. Nella valutazione delle offerte, verranno le altre considerate, nell'ambito delle esigenze gestionali aziendali, le caratteristiche di beni, lavori e servizi che presentino un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.

3.3. Presupposti e modalità di affidamento.

3.3.1. Albo Fornitori ed appaltatori.

Al fine di ampliare l'accesso da parte del mercato e di ricercare economie di scala nel caso anche attraverso l'attivazione di una centrale di committenza (secondo quanto precisato al successivo paragrafo 3.3.2), viene costituito un' unico Albo fornitori, oltre che per Ravenna Farmacie S.r.l. anche per tutte o parte delle società partecipate e/o controllate da Ravenna Holding S.p.a., sulla base di accordi tra società.

Ravenna Holding S.p.A. gestisce con la propria struttura l'Albo per sé e per le società interessate e quindi anche per Ravenna Farmacie S.r.l. sulla base di specifico mandato. Ravenna Farmacie S.r.l. accede all'Albo in riferimento alle fattispecie contrattuali richieste, operando sulla base della propria autonoma capacità negoziale e quindi sotto la propria esclusiva responsabilità.

Il disciplinare istitutivo dell'Albo, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ravenna Farmacie S.r.l. in data 26.10.2015, pubblicato sul sito internet di Ravenna Holding S.p.a. e di Ravenna Farmacie S.r.l. costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento pur non essendo materialmente ad esso allegato. Il Disciplinare risulta costituito secondo quanto previsto dall'art. 37 6° comma del D.Lgs. n.

50/2016 e dalle specifiche linee guida ANAC per la formazione di elenchi di operatori economici riguardo ai contratti sottosoglia.

L'Albo è costituito mediante avviso pubblico, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" in apposita sezione e con altre forme di pubblicità. L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, le categorie e fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco. L'iscrizione avviene mediante domanda corredata da dichiarazioni del possesso dei requisiti redatta su documento unico, parte integrante dell'avviso. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. Sono previste modalità procedurali prestabilite per la revisione periodica dell'Albo sulla base del monitoraggio delle non conformità, con adozione di provvedimenti fino all'esclusione delle imprese che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

Ferma l'esigenza di contemperare la massima partecipazione alle procedure di gara e nel contempo di perseguire l'economicità della gestione, Ravenna Farmacie S.r.l. applica di norma il principio di "rotazione" delle imprese interpellabili nei casi e secondo le procedure di seguito descritte:

a) fattispecie di cui al successivo capoverso 3.3.2 2° comma lett. c) e d):

Sulla base degli elenchi di fornitori per singola categoria merceologica presenti nell'Albo, si procederà in prima applicazione ad invitare almeno le n. 5 o n. 10 imprese (a seconda del ricorrere delle due fattispecie 3.3.2 2° comma lett. c e d), in conseguenza del criterio prescelto e per ogni ulteriore applicazione verranno interpellate le n. 2 imprese risultate migliori offerenti nel precedente interpello inserendone pertanto n. 3 (o n. 8) diverse in ordine di iscrizione nella specifica categoria. Nelle fasce d'importo di cui all'art. 3.3.2. 2° comma lett. c) e d). In ogni caso un'impresa non potrà essere interpellata per più di tre volte consecutive. Ad esaurimento delle imprese presenti negli specifici elenchi, si ripartirà dall'inizio dell'elenco. In caso non fosse possibile rinvenire in tutto o in parte imprese all'interno degli elenchi dell'Albo, si dovrà procedere fino alla concorrenza della cinquina (o nel caso della decina) - laddove ovviamente fosse possibile - integrando con indagini di mercato, applicando in ogni caso il medesimo meccanismo di rotazione sopraprecisato per ogni successivo interpello. Il numero di imprese da interpellare sopraindicato deve intendersi come minimo, essendo facoltà di Ravenna Farmacie S.r.l. ampliare l'interpello, al fine di favorire una maggiore partecipazione. L'attivazione della rotazione potrà avvenire a seguito di sorteggio pubblico della lettera dell'alfabeto (da associare alla denominazione sociale dell'impresa) da cui partire per le selezioni per ogni categoria dell'Albo interessata o altro sistema individuato dal Consiglio di Amministrazione;

b) fattispecie di cui al successivo capoverso 3.3.2 2° comma lett. b).

Assicurando in ogni caso quanto previsto all'art. 3.3.2. 2° comma lett. b) ultima parte, si applica la medesima procedura di cui sopra al capoverso a) per quanto compatibile, pur in presenza di un numero minore di imprese da interpellare (almeno n. 3).

Anche laddove l'Albo venisse integrato con indagini di mercato o bandi specifici nelle fattispecie previste dal presente regolamento e dalla normativa in essere, in ogni caso in sede di contratto dovrà essere verificata l'iscrizione dell'impresa all'Albo, fatte salve eccezioni connesse a prestazioni di minima rilevanza riconducibili alle fattispecie previste dal Regolamento del fondo economale vigente.

3.3.2. Procedure.

Le procedure previste al presente articolo costituiscono applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee ANAC relative agli affidamenti sottosoglia, fatto salvo il sopravvenire delle disposizioni di attuazione degli art. 37 e 38 del medesimo Decreto Legislativo.

Il ricorso ai fornitori ed appaltatori accreditati può essere effettuato in relazione alle seguenti tipologie e nei limiti di importo specificati (iva esclusa):

- a) per valori entro euro 10.000,00: è consentito rivolgersi ad unica impresa, in ragione della modestia dell'importo. La scelta di affidamento diretto si basa sul presupposto motivazionale che il ricorso a procedure concorrenziali non garantirebbe vantaggi economici apprezzabili a fronte di una procedura più onerosa per la Società. E' comunque necessario verificare da parte della Società - oltre al possesso dei requisiti dell'operatore economico e della rispondenza di quanto offerto alle esigenze di Ravenna Farmacie S.r.l. - la congruità e l'economicità dell'offerta, tenendo conto dei normali e correnti prezzi di mercato. In caso di affidamento ad operatore economico uscente, la

motivazione deve essere ricercata riguardo al livello di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) (anche in ragione della competitività dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, tenendo conto della qualità della prestazione). Ravenna Farmacie S.r.l. ha facoltà di procedere ogniqualvolta sia possibile o utile alla comparazione tra preventivi di spesa di due o più operatori economici, assunti anche in via informale;

- b) per valori superiori ad €. 10.000,00 ed inferiori ad euro 40.000,00: è consentito, senza pubblicazione di avviso, chiedere almeno n. 3 preventivi, se sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati nell' Albo o da indagini di mercato esperite dagli uffici aziendali, in via di autolimitazione rispetto a quanto disposto dall'art. 36 2° comma lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. In considerazione della rilevanza della fascia d'importo in stretto coerente rapporto ai costi sostenibili di organizzazione dei lavori e dei servizi, al fine di assecondare l'accesso in particolare delle micro e piccole imprese sancito dalla vigente normativa nazionale/comunitaria ed assicurando pertanto coerentemente l'interpello di imprese locali di tale tipologia, si procederà in ogni caso ad integrare con imprese diverse, perseguendo altresì nel contempo l'ulteriore obbiettivo di ampliare la partecipazione in via di ulteriore autolimitazione;
- c) per valori superiori ad €. 40.000,00 ed inferiori ad euro 150.000,00: è consentito ricorrere a procedura negoziata senza pubblicazione di avviso, richiedendo almeno n. 5 preventivi, se sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati nell'Albo e - unicamente a parziale integrazione - da indagini di mercato esperite dagli uffici aziendali, ai sensi dell'art. 36 2° comma lett. b del D.Lgs. n. 50/2016. Detta procedura è consentita nelle seguenti fattispecie:
1. progettazione grafica e relativa stampa materiali;
 2. locazione di immobili e noleggio attrezzature;
 3. acquisto materiali vari funzionali all'attività della Società;
 4. acquisto impianti e attrezzature, quali apparati elettronici telefonici e trasmissione dati;
 5. stipula assicurazioni;
 6. ricerche di mercato, selezione e ricerca personale;
 7. acquisti materiali di cancelleria,
 8. stampati carte e tabulati e similari;
 9. acquisto, noleggio e leasing di autoveicoli;
 10. acquisto personal computer, stampanti, sistemi hardware e software e trasmissione dati;
 11. forniture server e licenze software;
 12. acquisto e/o leasing mobili, arredi, attrezzature e macchine d'ufficio e/o similari;
 13. prestazioni in materia di servizi paga ed attinenti al personale;
 14. prestazioni di servizi in materia societaria e finanziaria;
 15. manutenzione di opere e di impianti;
 16. appalti di servizi ai sensi del precedente art. 2.1.3 lett. f;
 17. lavori, servizi e forniture non rientranti nell'elencazione precedente, ma che per la loro natura non possano essere tempestivamente programmate e previamente disposte con procedure ordinarie;
- d) per valori superiori ad €. 150.000,00 ed inferiori ad euro 209.000,00: è consentito ricorrere a procedura negoziata senza pubblicazione di avviso, richiedendo almeno n. 10 preventivi, se sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati nell'Albo e, unicamente a parziale integrazione, da indagini di mercato esperite dagli uffici aziendali, ai sensi dell'art. 36 2° comma lett. b del D.Lgs. n. 50/2016. La procedura è consentita nelle medesime fattispecie di cui al precedente capoverso c);
- e) nei casi di cui alle fattispecie sub. c) e d) ove non sussistessero soggetti idonei nell'Albo o al di fuori della fattispecie sub. c) e d) comunque fino ad €. 209.000,00, è consentito il ricorso a

procedura negoziata/ristretta/aperta con preventiva pubblicità, da effettuarsi sul sito internet di Ravenna Farmacie S.r.l., su quello di Ravenna Holding S.p.a, - oltre a quelli informatici di ANAC, SITAR e - nel caso - del Ministero delle Infrastrutture, unitamente al ricorso ad altre modalità comunicazionali da individuarsi di volta in volta. Laddove non pervenissero precandidature, si dovranno chiedere almeno n. 10 preventivi, se sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati negli elenchi o da indagini di mercato esperiti dagli uffici aziendali;

- f) oltre €. 209.000,00 si applica quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 per gli appalti c.d. soprasoglia, oltre all'art. 36 2° comma lett. c) del medesimo Decreto Legislativo per i lavori pubblici.

3.3.3. Riguardo agli incarichi relativi a servizi di ingegneria ed architettura:

- a) d'importo fino ad €. 40.000,00: devono essere affidati secondo le modalità indicate ai precedenti paragrafi 3.3.2. 2° comma lett. a) e b), ai sensi dell'art. 31 8° comma della L. n. 50/2016;
- b) d'importo superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 100.000,00: vengono affidati ai sensi dell'art. 157 2° comma 1° parte del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3.3. 2. 2° comma lett. c);
- c) d'importo superiore ad €. 100.000,00: devono essere assegnati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli artt. 60-61 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ravenna Farmacie S.r.l. potrà eventualmente istituire liste di accreditamento secondo modalità simili a quanto disposto dall'art. 3.3.1., per quanto compatibile. In ogni caso potrà utilizzare liste di accreditamento istituite da società del gruppo.

3.3.4. In quanto contratti esclusi dall'art. 17 1° comma lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sottoscrizione di finanziamenti bancari – mutui ipotecari, chirografari, leasing immobiliari e similari la Società procederà in ogni caso con procedura negoziata, secondo quanto previsto al precedente capoverso 3.3.2 2° comma lett. e).

3.3.5. Fermo quanto sopra previsto al precedente capoverso 3.3.2 2° comma lett. a) e b), per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore presunto inferiore ad €. 40.000,00 (Iva esclusa) ai sensi dell'art. 36 2° comma lett. a) del D.Lgs. 19.04.2016, n. 50, il Direttore Generale potrà derogare volta in volta alle procedure sopra specificate al capoverso 3.3.2. 2° comma lett. b), in caso di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare espletamento dei servizi e delle funzioni di Ravenna Farmacie S.r.l., che per la loro natura non possano essere tempestivamente programmate e previamente disposte con procedure ordinarie (data la natura residuale di tali spese e le caratteristiche vincolanti sopraindicate, si omette un elenco che sarebbe del resto meramente esemplificativo). E' comunque necessario verificare da parte della Società la congruità e l'economicità dell'offerta, tenendo conto dei normali e correnti prezzi di mercato, tenendo conto in ogni caso anche di quanto specificato al precedente art. 3.3. 2. 2° comma lett. a).

3.3.6 Al di fuori della fattispecie di cui sopra al capoverso 3.3.5 eventuali deroghe alle procedure di cui sopra, sono ammesse esclusivamente, se il Consiglio di Amministrazione ravvisi urgenze di acquisti, forniture di beni e servizi ed esecuzioni lavori, dovute a circostanze imprevedibili e tali da non permettere utilmente il ricorso a quanto previsto dal vigente Regolamento. In tale eventualità dovranno comunque essere verificate e garantite congruità ed economicità dell'offerta.

3.3.7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 4° comma del D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alla fattispecie di cui al paragrafo 3.3.2. lett. c) e d) ed ogni qualvolta possa essere considerato funzionale alle caratteristiche della prestazione oggetto di affidamento, Ravenna Farmacie S.r.l. assume come orientamento di principio l'adozione di criteri di valutazione tecnico-economici secondo lo schema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall'art. 95 del Decreto Legislativo sopracitato e dalle specifiche linee ANAC.

3.3.8. Le comunicazioni tra Ravenna Farmacie e le imprese interpellate dovranno essere trasmesse di norma via PEC. Gli interPELLI nella fattispecie di cui sopra ai capoversi 3.3.2 2° comma lett. b) potranno essere attivati in forma semplificata di norma scritta, anche attraverso e-mail con attestazione della lettura.

3.3.9. Per ogni affidamento dovranno essere redatti verbali esplicativi della procedura effettuata. E' previsto un verbale redatto in forma semplificata per le fattispecie sopra sub. 3.3.2 2° comma lett. b).

3.3.10. Con riferimento alla fattispecie di cui sopra al capoverso 3.3.3 2° comma lett. c), d), e) si prevede la seduta pubblica di apertura dei vari plichi con valutazione da parte di un'apposita Commissione di

valutazione, composta di norma da n. 3 membri, in considerazione delle caratteristiche tecnico-economiche- organizzative dello specifico contratto.

Nel caso di aggiudicazione con criteri di valutazione tecnico-economici, secondo lo schema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione verrà nominata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Fermo quanto previsto dall'art. 77 3° comma ultima parte, Ravenna Farmacie S.r.l. valuterà anche per gli appalti c.d. sottosoglia, il ricorso a commissari esterni ogniqualvolta lo ritenesse in rapporto alla complessità dell'oggetto dell'appalto o laddove lo ritenesse comunque opportuno. Dovranno essere in ogni caso valutati i conseguenti maggiori costi, tenendo conto delle professionalità interne nonché della gratuità di norma della partecipazione.

In caso di ricorso a commissari esterni Ravenna Farmacie S.r.l. assume di rivolgersi in via prioritaria a dipendenti del gruppo societario nell'ambito del service prestato da Ravenna Holding S.p.a. o sulla base di accordi diretti con tali società, considerando la loro specifica professionalità e tenendo conto che la partecipazione è di norma gratuita.

In caso di valutazione esclusivamente al miglior prezzo, la commissione può essere nominata dall'Amministratore Delegato e composta esclusivamente da interni. Ravenna Farmacie S.r.l. potrà avvalersi in ogni caso - anche come eventuali membri della Commissione - di dipendenti del gruppo societario nell'ambito del service prestato da Ravenna Holding S.p.a. o sulla base di accordi diretti con tali società.

3.3.11. Laddove non sia prevista la redazione di specifici Capitolati, Ravenna Farmacie S.r.l. adotta in ogni caso condizioni generali per gli affidamenti di appalti, forniture e servizi, che devono corredare gli ordinativi, assicurando procedure semplificate di accesso alla documentazione richiesta anche attraverso apposita sezione del sito internet aziendale, evitando l'onere di ripetizione documentale ed assumendo d'ufficio in ogni caso possibile la documentazione richiesta.

3.3.12. Ravenna Farmacie S.r.l. approva il programma biennale degli acquisti di beni e servizi d'importo unitario stimato superiore ad €. 40.000,00 (oltre Iva) ed il programma triennale dei lavori pubblici d'importo unitario stimato superiore ad €. 100.000,00 (oltre Iva), ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016. In prima applicazione detti programmi verranno approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre 2016. Ravenna Farmacie S.r.l. attuerà tali programmi, tenendo conto di quanto disposto in merito al valore degli appalti dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.

3.3.13. Ravenna Farmacie S.r.l. aderisce alla centrale di committenza regionale Intercenter. In via preventiva rispetto all'esperimento di ogni procedura di cui al precedente capoverso 3.3.2 dovrà essere verificato sul sito www.intercent.it la presenza di convenzioni vigenti per appalti, forniture, servizi funzionalmente compatibili con la richiesta di acquisto. L'esito negativo di tale verifica dovrà essere evidenziato nel contratto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad appalti, forniture, servizi nel rispetto delle procedure previste nel presente articolo, qualora per ragioni di urgenza e improcrastinabili esigenze aziendali o per altre giustificazioni specificamente motivabili non fosse possibile e/o utile utilizzare il sistema Intercenter, pur in presenza di convenzioni vigenti attivabili.

Fatti salvi eventuali obblighi normativi previsti in specifico per Azimut S.p.a., la società - in quanto stazione appaltante - potrà avvalersi di tecniche e strumenti per appalti elettronici tramite Consip, secondo le modalità quanto previsto dagli art. 55, 56, 57, 58 del D.Lgs. n. 50/2016.

3.3.14. Ravenna Farmacie S.r.l. può svolgere funzioni di centrale di committenza, qualora venisse qualificata ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016, per conto delle società controllate e/o partecipate da Ravenna Holding S.p.a., sulla base di specifici accordi con le stesse. In tal senso potrà operare per appalti, forniture, servizi "comuni" o di interesse di specifiche società del gruppo, con osservanza delle norme previste dal presente Regolamento.

3.3.15. Ravenna Farmacie S.r.l. procede alla pubblicità delle varie fasi delle procedure di affidamento ed esecuzione di appalti, servizi, forniture:

1) sui siti internet istituzionali (si indicano di seguito quelli al momento obbligatori, dovendosi intendere l'elenco automaticamente integrabile: Bollettino Ufficiale Comunità Europee – TED; ANAC – SIMOG; Osservatorio Regionale per i Contratti Pubblici – SITAR, Comitato Interministeriale Prezzi - CUP; Sportello Unico INPS/INAIL – DURC);

2) sul sito internet aziendale www.ravennafarmacie.com e su quello di Ravenna Holding www.ravennaholdingspa.it (sezione "Amministrazione Trasparente" riferito a Ravenna Farmacie S.r.l., al fine degli adempimenti previsti dall'art. 1 della L. 06.11.2012, n. 190 e s.m.i., secondo le specifiche disposizioni

attuative normativamente previste, le indicazioni fornite dall'ANAC, gli art. 29 e 36 comma 2° lett. b) ultima parte del D.Lgs. n. 50/2016 ed ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente.

3.3.16. Ogni contratto deve riportare clausola di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., dando riscontro che il fornitore/appaltatore è informato dei principi del Codice Etico di Ravenna Farmacie S.r.l. (rinvenibile sul sito www.ravennafarmacie.com) e che il compimento del presente contratto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto prescritto nel Codice medesimo.

3.3.17. Le polizze assicurative stipulate da Ravenna Farmacie S.r.l. devono essere assunte in ogni caso nell'interesse della Società, fermo restando l'inassicurabilità da parte dell' Azienda di qualsiasi fattispecie che possa dare luogo a responsabilità amministrativa - contabile per danno erariale di Amministratori, Sindaci Revisori, Dirigenti, Dipendente, Personale distaccato. Il programma assicurativo annuale deve essere preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

3.3.18. Il Direttore Generale, sotto la propria responsabilità, può delegare uno o più dipendenti per l'espletamento di procedure descritte nel presente Regolamento secondo i criteri di autonomia, responsabilità e controllo budgetario della spesa. I delegati rendicontano all'Amministratore Delegato, di regola con frequenza trimestrale, presentando al riguardo una relazione illustrante l'elenco degli ordinativi emessi, raggruppati per categorie.

3.3.19. Ravenna Farmacie S.r.l. si avvale del supporto prestato dal "service" di Ravenna Holding S.p.a.. Il rapporto di service rientra tra i contratti c.d. "esclusi" ai sensi dell'art. 5 3° comma del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3.3.20. Per tutto quanto non contemplato nel Presente Regolamento in merito all'affidamento di servizi, forniture e lavori, si rinvia ai deliberati del Consiglio di Amministrazione, nonché alla normativa vigente.

4. Affidamento di beni, lavori e servizi di Ravenna Farmacie S.r.l. come operatore privato.

4.1. Per l'attività contrattuale posta in essere da Ravenna Farmacie S.r.l. come operatore economico privato (secondo quanto specificato al precedente capoverso 1.3.), la Società opererà sul mercato al pari di ogni altro operatore, senza alcuna discriminazione o limitazione.

4.2. Per gli affidamenti a terzi previsti nel presente articolo, Ravenna Farmacie S.r.l. applicherà le medesime procedure previste al precedente art. 3 del Regolamento, osservando i medesimi principi di concorrenzialità, di trasparenza, di rotazione, di parità di trattamento, di economicità e di convenienza, per quanto compatibile rispetto alle esigenze di operare sul mercato su un piano di effettiva parità con gli altri competitori. Dovranno essere ricercate in ogni caso le migliori condizioni di mercato compatibili con le specifiche fattispecie.

4.3. L'applicazione delle procedure di cui al precedente art. 3 nonché il richiamo a specifiche norme applicabili in materia contrattualistica ha valenza limitata a quanto espresso da Ravenna Farmacie S.r.l. nei bandi o richieste di offerta ed in ogni caso unicamente in via di "autolimitazione". Resta pertanto ferma la competenza giurisdizionale del Giudice Ordinario.

5. Alienazioni e Concessioni del Patrimonio Immobiliare.

Nel caso di alienazioni del patrimonio immobiliare nelle disponibilità della Società, si adotteranno le procedure previste dal Regolamento dei contratti del Comune di Ravenna.